

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Adottato dal Consiglio Comunale
Con delibera n. 6 del 29.03.2001

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Art. 2 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote e tariffe dei tributi comunali sono determinate con deliberazioni della Giunta Comunale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi ed entro la data di approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. I canoni vengono stabiliti con apposita delibera della Giunta Comunale, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro il termine di cui al precedente comma, in modo da assicurare il raggiungimento del miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo per i servizi comunali vengono determinate con deliberazione della Giunta Comunale, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la percentuale di copertura dei costi del servizio cui si riferiscono eventualmente prescritta dalla legge.
4. Resta salva la possibilità di modificare le tariffe ed i prezzi pubblici nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi medesimi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Art. 3

Forme di gestione delle entrate

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, nonché di velocizzare la fase di acquisizione delle somme riscosse, la gestione delle entrate comunali con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, sarà svolta con le seguenti modalità:

a) la gestione della liquidazione e dell'accertamento del tributo potrà essere effettuata con una delle sotto indicate modalità alternative:

- ◆ in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 30 e segg. del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ◆ affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 c. 1 lettera c), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ◆ affidamento - nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali - a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 c. 1 lettera e), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, oppure ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, a società miste o a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) gestione delle riscossioni:

- b1) l'Imposta comunale sugli Immobili sarà riscossa direttamente, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune;
- b2) la riscossione della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti ss. uu. (TARSU) avverrà secondo una delle sotto indicate due modalità alternative,
 - 1) mediante ruolo tramite il Concessionario della Riscossione, ai sensi dell'art. 72 del D. lgs. n. 507/93 e s.m.i. e delle disposizioni contenute nei Decreti del Presidente della Repubblica n. 602/73 e n. 43/1988, in quanto applicabili;

2) direttamente ad opera del Comune, a mezzo di conto corrente postale intestato all'Ente medesimo; tale seconda modalità sarà adottata – previa deliberazione della Giunta comunale – qualora la gestione del tributo con sistemi informatici abbia raggiunto un livello di affidabilità e completezza tale da renderla tecnicamente possibile ed opportuna;

b3) le rimanenti imposte e tasse comunali saranno riscosse direttamente, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o mediante versamento nella Tesoreria comunale, salvo che per i tributi la cui gestione complessiva (comprensiva della riscossione) venga affidata in concessione ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 c. 5 lettera b) del D. Lgs. n. 446/97.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La scelta della forma di gestione – laddove consentita dal presente Regolamento - deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del servizio tributi, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n.724, salva la necessità della permanenza, in capo al concessionario, del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari ai quali le stesse risultano affidate nel Piano operativo di esecuzione del bilancio.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini;

dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico.

Art. 5

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio decreto 14 aprile 1910 n.639 o con le procedure previste con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base di quanto previsto dalla legge.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
4. E' stabilito in £ 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Art. 6

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

Art. 7

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono motivatamente annullare, in tutto o in parte, l'atto ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante dai maggiori carichi di lavoro.
3. Qualora il provvedimento impositivo sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) acquisizione della prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

Art. 8

Ulteriori disposizioni

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo e con i principi di cui allo Statuto del contribuente (L. n. 212/2000).

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.